SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

34° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1984

Presidenza del Presidente REBECCHINI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme di attuazione del Trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti» **(893)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 3, 4 e *passim*
FELICETTI *(PCI)* 3
FIOCCHI *(PLI)* 4
LEOPIZZI *(PRI)* 3
LOPRIENO *(Sin. Ind.)* 4
PETRILLI *(DC), relatore alla Commissione* .. 2, 4
ROMEI ROBERTO *(DC)* 4
SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 4
SCLAVI *(PSDI)* 4

I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme di attuazione del Trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti» (893), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme di attuazione del Trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Petrilli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PETRILLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel 1970 l'Italia firmò a Washington, con altri cinque Paesi, un Trattato di cooperazione in materia di brevetti, noto con la sigla PCT (*Patent Cooperation Treaty*).

Questo Trattato, insieme ad altri atti internazionali in materia, fu alla base della legge 26 maggio 1978, n. 260, che, autorizzando il Presidente della Repubblica a ratificare i suddetti atti internazionali, dava loro esecuzione e delegava il Governo a emanare i relativi decreti di applicazione.

Alcuni anni trascorsero prima che, all'inizio del 1983, un disegno di legge fosse presentato al Parlamento in ordine alle norme di attuazione del PCT. Dopo lo scioglimento del Parlamento, tale disegno di legge fu ripresentato alla Camera dei deputati (atto Camera n. 750) ed approvato in data 25 luglio 1984 dalla Commissione industria.

Il disegno di legge è oggi al nostro esame, in sede deliberante, come atto Senato n. 893.

L'urgenza e la necessità della ratifica sostanziale del PCT da parte italiana risultano evidenti. Allo stato attuale inventori e industriali italiani non possono infatti ottenere, con un solo atto di deposito di un'invenzione, un brevetto europeo o la protezione dell'invenzione in paesi extraeuropei, come, ad esempio, gli Stati Uniti e il Giappone. Questo risulterebbe invece possibile non appena l'Italia diventasse membro a pieno titolo del PCT.

In che cosa consiste il fine del PCT e quindi – in via indiretta ma pregiudiziale – del disegno di legge al nostro esame? La cooperazione internazionale che si contribuisce a perfezionare con tale provvedimento dovrebbe consentire che ogni inventore, depositando presso un solo paese la domanda di brevetto, possa acquisire un diritto di priorità in ciascuno degli altri paesi nei quali egli intenda ottenere la protezione. Egli resterebbe, presentando tale domanda, in attesa di un «un rapporto di ricerca internazionale» da parte di un apposito ufficio. Nel rapporto si dovrebbero mettere in luce i precedenti e lo stato delle tecniche antecedenti la sua invenzione nei differenti paesi. Ciò consentirebbe

quindi all'inventore di decidere se proseguire o meno la procedura di rilascio del brevetto nei singoli paesi.

L'articolato del disegno di legge non pone problemi. Sono indicate le persone abilitate a presentare domande per la protezione delle invenzioni, i requisiti di tali domande, le statuizioni relative all'esame e alla trasmissione di esse dall'Ufficio centrale brevetti all'Ufficio internazionale, la misura delle tasse da corrispondere e le norme sul segreto d'ufficio.

In altra sede è stato proposto di rinviare l'esame del provvedimento fino a quando l'Ufficio centrale brevetti – oggi carente sul piano della funzionalità – non fosse stato messo in condizione di assolvere i compiti derivanti dalle nuove disposizioni da approvare. Ciò sarebbe dovuto avvenire mediante la presentazione di un disegno di legge con il quale il Governo avrebbe provveduto in materia. Poichè il Governo, venendo incontro a tale richiesta e a tale esigenza obiettiva, ha presentato un provvedimento (atto Camera n. 1863) che prevede l'istituzione di una Direzione generale della proprietà industriale presso il Ministero dell'industria, la proposta di rinvio perde ragione di essere ed è così superata.

Il lungo tempo decorso dalla firma del Trattato PCT e dall'approvazione della legge n. 260 del 1978 e la necessità di adeguare al più presto le norme italiane a quelle internazionali in materia spingono a stringere i tempi per la definizione del disegno di legge in esame. Invito, pertanto, la Commissione ad approvarlo in via definitiva.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Petrilli per la sua interessante e pregevole relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LEOPIZZI. Mi associo, a nome del Gruppo repubblicano, alle considerazioni del relatore, convinto come sono della necessità di approvare con urgenza il disegno di legge al nostro esame.

FELICETTI. Signor Presidente, ci saremmo certamente opposti all'approvazione del disegno di legge in esame se non avessimo avuto, da parte del Governo, la garanzia della volontà di procedere in direzione sia di un riassetto della materia sia dell'acquisizione di un minimo di funzionalità del Ministero dell'industria per quanto riguarda il settore dei brevetti.

Da anni ormai – e soprattutto da quando svolgo la mia attività di parlamentare – sono costretto a registrare proteste e lamentele per lo stato di disgregazione cui è pervenuto questo settore della Pubblica amministrazione.

Ci dichiariamo, pertanto, favorevoli all'approvazione del provvedimento in esame e auspichiamo che il progetto del Governo per un riordino dell'intera materia possa al più presto essere discusso dal Parlamento.

Nella certezza, quindi, che in tempi brevi si possa raggiungere tale obiettivo, il Gruppo comunista ribadisce il proprio voto favorevole al disegno di legge in esame.

FIOCCHI. Esprimo, a nome del Gruppo liberale, parere favorevole, in quanto il disegno di legge senz'altro favorisce la partecipazione dell'Italia al progresso tecnologico internazionale.

Mi associo a quanto ha affermato il senatore Felicetti in ordine alla necessità di far funzionare l'ufficio brevetti presso il Ministero dell'industria, perchè l'industria italiana sta pagando le conseguenze dell'attuale situazione di crisi.

SCLAVI. Esprime parere favorevole a nome del Gruppo socialdemocratico.

LOPRIENO. Mi associo alle dichiarazioni del senatore Felicetti e preannuncio il voto favorevole della Sinistra indipendente.

ROMEI Roberto. Condivido, signor Presidente, le osservazioni svolte dal relatore; il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PETRILLI, *relatore alla Commissione*. Esprimo compiacimento per l'adesione manifestata dalla Commissione.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anch'io vorrei esprimere compiacimento per una convergenza di opinioni che è di grande aiuto, per il Governo, al fine di poter recuperare il ritardo accumulato.

Colgo questa occasione anche per far presente che il Governo ha presentato già da alcuni mesi un disegno di legge per la riorganizzazione dell'intero settore, che è attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Il Ministero dell'Industria ha ritenuto, in attesa di nuove soluzioni, di non dover far trascorrere tempi lunghi rispetto a una situazione di preoccupante svantaggio anche nei confronti degli altri paesi, con sfavore per l'industria nazionale e per gli operatori economici, che non vedono accolte le loro istanze nei termini utili che l'attività economica richiederebbe.

Per queste ragioni il Ministero dell'Industria ha già operato una serie di modifiche interne, certamente ridotte perchè, in carenza di un disegno organico di riforma, non era possibile fare di più.

Le modifiche introdotte ormai da quattro mesi hanno già prodotto una serie di risultati positivi che ora riassumo sinteticamente.

È stato eliminato l'arretrato di circa sei mesi nella copia degli attestati dei brevetti per marchi nazionali e internazionali.

È stato eliminato l'arretrato, di oltre un anno (nel complesso circa 10.000 pratiche), nel settore del brevetto europeo. Le nuove pratiche in arrivo, per questo settore, vengono ora esaminate in giornata.

Sono stati presi i necessari accordi con il Provveditorato Generale dello Stato e l'Istituto Poligrafico dello Stato per la ripresa della pubblicazione del bollettino, nel quale sono riportati – per la

consultazione da parte del pubblico – i dati essenziali dei brevetti rilasciati. Gli onorevoli senatori sanno che questo strumento è ritenuto indispensabile dagli operatori del settore, da chi ha richiesto ed ottenuto il brevetto, da chi intende fare nuove istanze. Questa pubblicazione era stata interrotta da moltissimi anni. Nelle prossime settimane verrà completata la stampa del bollettino per il 1974 e sarà, quindi, pubblicato il 1975, cui seguirà, entro breve tempo, il 1976. Nei prossimi mesi dovremo recuperare altro arretrato fino ad arrivare al 1984.

È stato avviato l'aggiornamento dell'archivio magnetico delle domande di brevetto per il periodo dal 1978 in poi. Fino al 1977 si provvedeva in termini manuali. Stiamo sistemando tutto l'arretrato delle domande di brevetto e delle tasse annuali corrisposte per i brevetti già rilasciati. Precisamente entro qualche mese sarà effettuato l'inserimento dei dati degli anni 1978, 1979, 1980, mentre l'aggiornamento completo è previsto entro la fine del prossimo anno.

Si sta provvedendo al rapido smaltimento dell'arretrato per le pratiche dei brevetti per modelli ornamentali e di utilità (si tratta di circa 50.000 pratiche, relative al periodo dal 1978 ad oggi).

Mi rendo conto del fatto che sono ancora pochi dati, ma servono a dimostrare la volontà del Ministero di smaltire l'arretrato e di ridare all'Ufficio Centrale Brevetti possibilmente una nuova configurazione giuridica – che sarà il Parlamento a stabilire – e una funzione propulsiva in una fase di ripresa dell'economia.

Per quel che riguarda il disegno di legge in esame, invito la Commissione ad esprimere voto favorevole.

PRESIDENTE. Vorrei prendere spunto da quanto è stato detto per auspicare un rapido esame da parte dell'altro ramo del Parlamento del disegno di legge per la riorganizzazione dell'ufficio brevetti. Mi auguro che i tempi per l'approvazione, cui si riferiva il Sottosegretario, non siano analoghi a quelli che sono stati necessari al Governo per presentare il provvedimento. Posso assicurare, a nome della Commissione, che affronteremo subito il problema quando la Camera avrà terminato l'esame del disegno di legge.

Quanto il Sottosegretario ci ha comunicato sullo smaltimento del lavoro da parte del Ministero non può non essere oggetto di apprezzamento, in quanto mi risulta che le pratiche giacenti nell'ufficio brevetti sono aumentate nell'ultimo anno; sarebbero aumentate di più senza questo smaltimento. Non bisogna però dormire sugli allori, perchè globalmente aumentano. Quindi, nel prendere atto di queste informazioni, occorre dire con molta franchezza che di fronte a un triofalismo che potrebbe essere troppo sottolineato c'è una lievitazione globale delle procedure.

Quindi mi permetto, onorevole Sottosegretario, di richiamare la sua attenzione e quella del Ministro perchè si controlli che il lavoro avviato prosegua e prosegua anche incidendo sul piano della diminuzione globale delle procedure che, come lei ha ricordato, risalgono al 1974. La ringrazio per le notizie che ci ha fornito, delle quali prendiamo atto, e confermo che il provvedimento, non appena sarà stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, verrà sottoposto all'esame di questa Commissione.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(*Deposito della domanda internazionale*)

Le persone fisiche o giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'Ufficio centrale brevetti, il quale agisce in qualità di ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 10 del trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260.

La domanda può essere presentata direttamente presso l'Ufficio centrale brevetti ovvero inviata tramite il servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell'articolo 11 del trattato.

La domanda internazionale può essere depositata anche presso l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualità di ufficio ricevente, ai sensi dell'articolo 151 della convenzione sul brevetto europeo, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, osservate le disposizioni dell'articolo 27-*ter* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

È approvato.

Art. 2.

(*Requisiti della domanda internazionale*)

La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del citato trattato di cooperazione in materia di brevetti e del suo regolamento di esecuzione ed essere redatta in lingua francese, o inglese, o tedesca.

Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 27-*ter* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, la domanda deve essere corredata di una copia della descrizione e delle rivendicazioni in lingua italiana, nonchè degli eventuali disegni.

La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere depositati in un originale a due copie; le copie mancanti sono approntate dall'Ufficio centrale brevetti a spese del richiedente.

È approvato.

Art. 3.

(*Esame della domanda internazionale*)

L'Ufficio centrale brevetti, compiuto l'accertamento di cui all'articolo 14 del trattato di cooperazione in materia di brevetti, invita il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni e a depositare i disegni non acclusi, fissando all'uopo un termine non superiore a mesi tre,

ferma restando l'osservanza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del trattato.

L'Ufficio centrale brevetti dichiara che la domanda si intende ritirata nelle ipotesi previste nell'articolo 14 del trattato.

È approvato.

Art. 4.

(*Trasmissione della domanda*)

L'Ufficio centrale brevetti trasmette all'Ufficio internazionale e all'amministrazione che viene incaricata della ricerca la domanda internazionale entro i termini previsti dalle regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del trattato di cooperazione in materia di brevetti.

Se quindici giorni prima della scadenza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, fissato dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del trattato, è pervenuta dal Ministero della difesa l'imposizione del vincolo del segreto, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione ne può essere chiesta la trasformazione in una domanda nazionale che assume la stessa data di quella internazionale; se la trasformazione non viene richiesta, la domanda si intende ritirata.

È approvato.

Art. 5.

(*Tasse*)

Il richiedente è tenuto al pagamento della tassa di trasmissione di cui alla regola 14 del regolamento di esecuzione del trattato di cooperazione in materia di brevetti nei termini, nella misura e con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

La tassa internazionale e quella di ricerca sono pagate, ed eventualmente rimborsate, nei termini e con le modalità stabilite con lo stesso decreto, emanato in conformità alle regole 15 e 16 del regolamento di esecuzione del trattato.

Restano dovute le tasse di concessione governativa previste per i brevetti nazionali ed europei.

È approvato.

Art. 6.

(*Segretezza della domanda internazionale*)

L'Ufficio centrale brevetti, salvo consenso del richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la

pubblicazione internazionale o sia pervenuta all'Ufficio designato la comunicazione di cui all'articolo 20 o la copia di cui all'articolo 22 del trattato di cooperazione in materia di brevetti, o, comunque, decorsi venti mesi dalla data di priorità.

Tuttavia l'Ufficio centrale brevetti può dare comunicazione e pubblicare di essere stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione, la data del deposito e il numero della domanda internazionale.

È approvato.

Art. 7.

(*Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia*)

La domanda internazionale che contiene la designazione o l'elezione dell'Italia equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata l'Italia e ne produce gli effetti ai sensi della convenzione sul brevetto europeo e del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO com10 34/003